

Proposta di direttiva del Consiglio che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie nel quadro delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori

COM(87) 134 def.

(Presentata dalla Commissione al Consiglio il 1° luglio 1987)

(87/C 230/05)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando le conclusioni del Consiglio europeo di Bruxelles del 29 e 30 marzo 1985 e di quello di Milano del 28 e 29 giugno 1985 per quanto concerne il mercato interno;

considerando il «libro bianco» sul completamento del mercato interno, e in particolare la necessità di un'azione più efficace di controllo per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni comunitarie nel settore degli appalti pubblici;

considerando la comunicazione della Commissione, del 19 giugno 1986, sugli appalti pubblici nella Comunità (COM(86) 375 def.);

considerando che le norme comunitarie in materia di appalti pubblici, e in particolare le direttive 71/305/CEE e 77/62/CEE⁽¹⁾, non contengono disposizioni specifiche che consentano di controllare efficacemente l'applicazione;

considerando che i meccanismi di controllo di tale applicazione che esistono a livello sia nazionale che comunitario sono inadeguati ad assicurare la rigorosa osservanza delle disposizioni comunitarie in materia prima che esse siano violate in maniera irreparabile;

considerando che l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza comunitaria comporta un notevole aumento delle garanzie di trasparenza e di non discriminazione, e che, affinché essa abbia efficacia concreta, occorre che le illegalità eventualmente commesse nel corso delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici siano censurate efficacemente e rapidamente;

⁽¹⁾ Direttiva 71/305/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (GU n. L 185 del 16. 8. 1971), e direttiva 77/62/CEE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture (GU n. L 13 del 15. 1. 1977), modificata dalla direttiva 80/767/CEE (GU n. L 215 del 18. 8. 1980).

considerando che l'assenza o l'insufficienza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali efficaci in diversi Stati membri dissuade le imprese comunitarie dal tentare un'azione nello Stato dell'amministrazione aggiudicatrice interessata, e che occorre pertanto che gli Stati membri interessati pongano rimedio a tale situazione istituendo modalità di ricorso adeguate;

considerando che occorre, tenuto conto della brevità delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, che l'istanza amministrativa o l'autorità giudiziaria competente sia autorizzata ad adottare provvedimenti cautelari volti, in particolare, a sospendere la procedura di aggiudicazione dell'appalto o l'esecuzione della decisione che potrebbe essere presa dall'amministrazione aggiudicatrice;

considerando che, nel corso di una procedura amministrativa o giudiziaria, occorre che la Commissione possa far valere l'interesse pubblico comunitario e la corretta applicazione delle norme comunitarie;

considerando che la specificità delle infrazioni delle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, connessa alla brevità delle procedure di aggiudicazione degli appalti, rende necessario un intervento urgente in questi casi;

considerando che occorre, di conseguenza, che la Commissione abbia la possibilità di sospendere il corso della procedura di aggiudicazione di un appalto, per un periodo di tempo limitato, al fine di prevenire danni irreparabili in conseguenza di un'attribuzione illegittima dell'appalto stesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari a garantire, a qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, la possibilità di ricorsi amministrativi e/o giurisdizionali efficaci miranti:

- all'annullamento delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici, quali definite dalle norme comunitarie in materia di appalti pubblici, quando tali decisioni violino, nei confronti di un qualsiasi imprenditore o fornitore partecipante ad una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di forniture o di lavori, la normativa comunitaria e/o nazionale in materia di appalti pubblici,
- nonché al risarcimento degli imprenditori o dei fornitori i cui interessi sono stati lesi.

2. Le misure previste dal paragrafo 1 devono mettere l'istanza amministrativa o giudiziaria competente in grado di adottare, nel più breve tempo possibile, provvedimenti cautelari, comprese eventuali decisioni che sospendano la procedura di aggiudicazione dell'appalto pubblico o l'esecuzione della decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'istanza amministrativa o giudiziaria competente può adottare in particolare le decisioni seguenti:

- ordinare sotto penalità di mora la soppressione delle specificazioni tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie dei documenti del bando di gara, nei capitoli d'oneri o in qualsiasi altro documento contrattuale;
- decretare l'annullamento delle decisioni illegittime ed accordare alla parte lesa, il risarcimento dei danni subiti per spese di studi inutili, mancato profitto o occasioni perdute.

Articolo 2

Gli Stati membri garantiscono alla Commissione la possibilità di intervenire nel corso della procedura amministrativa o giurisdizionale di cui all'articolo 1 per far valere l'interesse pubblico comunitario ed il rispetto delle norme comunitarie in vigore nel settore dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori.

Articolo 3

La Commissione può, in caso d'urgenza, sospendere una procedura di aggiudicazione in corso, per un periodo che non può superare i tre mesi.

Articolo 4

1. La decisione di cui sopra può essere presa in qualsiasi fase della procedura di aggiudicazione, allorché si constati una infrazione chiara e manifesta, in particolare nei casi seguenti:

- a) mancata pubblicazione del bando di gara nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*;
- b) ricorso abusivo alle procedure di aggiudicazione eccezionali;
- c) stipulazione nel bando di gara (stampa locale e *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*), e in qualsiasi altro documento che stabilisce le condizioni di aggiudicazione dell'appalto, di clausole amministrative, finanziarie, economiche o tecniche incompatibili con il diritto comunitario;
- d) esclusione, incompatibile con le norme comunitarie, di un imprenditore o di un fornitore da ogni partecipazione all'appalto.

2. La sospensione è notificata all'amministrazione aggiudicatrice e allo Stato membro interessati. La Commissione può pubblicarla sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 5

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il Essi comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno, di carattere legislativo, regolamentare e amministrativo, da essi adottate in esecuzione della presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.